

Ai gentili clienti
Loro sedi

In Gazzetta Ufficiale le regole per l'accesso a finanziamenti agevolati e contributi per le PMI

Premessa

Con la pubblicazione del decreto "Sabatini bis" è stato avviato il procedimento di sblocco delle agevolazioni previste dall'articolo 2 del decreto del fare per l'acquisto di macchinari e beni strumentali per le PMI. Grazie a tale agevolazione le PMI con sede operativa in Italia potranno beneficiare di finanziamenti agevolati e contributi per gli investimenti adatti ad aumentare la produttività aziendale (individuati puntualmente dal decreto).

Per accedere alle agevolazioni **gli interessati dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità che presto verranno annunciate con circolare da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.**

Quali sono i soggetti beneficiari?

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto **le PMI** che, **alla data di presentazione della domanda:**

- **hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese** ovvero nel **Registro delle imprese di pesca;**
- sono nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- **non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;**
- **non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.**

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nei settori:

- ✓ **dell'industria carboniera;**
- ✓ delle **attività finanziarie e assicurative** (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- ✓ della **fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.**

Quali sono gli investimenti ammissibili?

Il **finanziamento ottenuto dalla PMI** (a cui è collegato un contributo) deve **essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.**

Gli investimenti ammissibili sono **destinati nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli «aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI» a:**

- **creazione** di una **nuova unità produttiva;**
- **ampliamento** di una **unità produttiva esistente;**
- **diversificazione** della **produzione di uno stabilimento;**
- **cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo** di una unità produttiva esistente;
- **acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva**, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Gli investimenti devono essere **avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.** Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene.

Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere **capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.** Non sono

ammessi i **costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento.** Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell'IVA.

Nel caso di **operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario.** Al fine di poter **beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo,** i cui effetti **decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.** Tale impegno può essere assunto attraverso **un'appendice contrattuale** che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Nel **settore dei trasporti** le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.

Gli investimenti nelle **imprese agricole** devono perseguire gli obiettivi previsti all'art. 4, comma 3, del regolamento (CE) 1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

Per il **settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici** l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di mercato.

Le agevolazioni non possono essere altresì **concesse per attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione,** secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del regolamento GBER.

Quali sono le agevolazioni concedibili?

A fronte del finanziamento **viene concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 per cento, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento.**

Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti di cui all'art. 5, in conformità all'art. 15 del regolamento GBER ovvero al regolamento (CE) n. 1857/2006 per le imprese agricole e al regolamento (CE) n. 736/2008 per le imprese della pesca e acquacoltura.

La concessione del finanziamento può essere **assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento.** Le richieste di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in via prioritaria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO